



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI

“AUTOPIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

Verbale di assemblea straordinaria n. 1/2025

Nella data del 03 maggio 2025 alle ore 19:00, presso la sede legale sita in Via Marsala n. 2/E, (RC), si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione “Autopia – Associazione di Promozione Sociale” in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello statuto associativo;
2. Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Concetta Scopelliti e propone come segretario verbalizzante il Sig. Anna Maria Grazia Iaria che accetta.

Alle ore 17:00 era prevista la prima convocazione, ma non era presente alcun socio.

In seconda convocazione alle ore 19:00 sono presenti tutti i soci.

Alle ore 19:00 la Presidente prof. Concetta Scopelliti, preso atto della regolarità della costituzione della presente assemblea per la trattazione dell'ordine del giorno, dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione.

Modifica dello statuto associativo.

Sul punto 1) all'ordine del giorno prende la parola la Presidente la quale illustra che i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, sono prettamente civilistici circa l'adeguamento ed il recepimento delle disposizioni del D. Lgs 217/2017 e successive modificazioni. Le modifiche apportate in precedenza non sono sufficienti per cui il Presidente sottolinea l'esigenza di provvedere all'approvazione delle nuove modifiche al fine di uniformare lo statuto alle anzidette disposizioni al più presto e provvedere all'invio dello stesso al Runt.

Al termine della presentazione la Presidente propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato a quanto previsto in materia, e ne viene data lettura integrale dello stesso, fornendo tutte le spiegazioni ed approfondimenti di riferimento.

Al termine della discussione la Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità alzata di mano.

Favorevoli __38__

Contrari __0__

Astenuti __0__

L'assemblea, dunque all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A) al presente verbale.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso.

Non ci sono altri argomenti da trattare relativamente al punto.

Essendo esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20:00 dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno e nessuno opponendosi sulla regolarità dell'Assemblea, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Reggio Calabria, 03.05.2025

IL PRESIDENTE

Concetta Scicchilli

IL SEGRETARIO

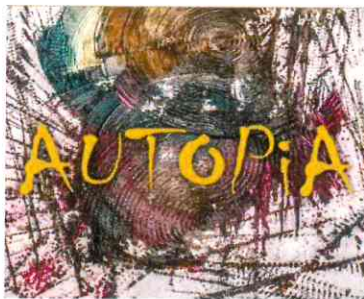
Anna Maria Scicchilli

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

15 MAG 2025 307 Serie 3
Registrato il N. 307 Serie 3

Corrisposti E. *Legge 4*
IL CAPO TEAM (*)
IL DIRETTORE
(*Maria Saraci*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale





sede in Reggio Calabria alla Via Marsala n. 2/E

CF 92112280802

STATUTO DI AUTOPIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Indice degli articoli		
Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile Art. 2) Sede Art. 3) Scopo Art. 4) Oggetto Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti Art. 6) Durata Titolo II – Associati Art. 7) Definizione di Associato Art. 8) Numero minimo di Associati Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati Art. 10) Ammissione degli Associati Art. 11) Recesso dell'Associato Art. 12) Esclusione dell'Associato Titolo III – Patrimonio ed entrate Art. 13) Patrimonio iniziale Art. 14) Entrate Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti Art. 18) Incremento del patrimonio Art. 19) Salvaguardia del patrimonio Art. 20) Divieto di distribuzione	Titolo IV – Sistema di governance Art. 21) Organi Sezione I- Assemblea degli Associati Art. 22) Principi generali Art. 23) Competenze dell'Assemblea Art. 24) Convocazione dell'Assemblea Art. 25) Presidenza dell'Assemblea Art. 26) Deliberazioni dell'Assemblea Sezione II - Consiglio Direttivo Art. 27) Competenze del Consiglio Direttivo Art. 28) Composizione del Consiglio Direttivo Art. 29) Gratuità dell'incarico Art. 30) Durata della carica Art. 31) Convocazione del Consiglio Direttivo Art. 32) Deliberazioni del Consiglio Direttivo Art. 33) Responsabilità dei Consiglieri Art. 34) Comitato Esecutivo Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere Art. 35) Presidente e Vice Presidente Art. 36) Segretario Art. 37) Tesoriere	Sezione IV-Organo di Controllo e Revisione Legale Art. 38) Composizione dell'Organo di Controllo Titolo V - Bilanci, libri e scritture Art. 39) Esercizi associativi Art. 40) Bilancio d'esercizio Art. 41) Bilancio sociale Art. 42) Scritture contabili Art. 43) Libri dell'Associazione Titolo VI – Estinzione e scioglimento Art. 44) Devoluzione del patrimonio Titolo VII Arbitrato Art. 45) Clausola compromissoria

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1.

Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "AUTOPIA - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "AUTOPIA - APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Reggio Calabria, via/piazza Via Marsala n. 2/E.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

3.2.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di servizi; e/o:
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4 - Oggetto

4.1.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
6. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
8. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
9. formazione extra-scolastica.

4.2

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati, attività dirette al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Gli obiettivi e i principi sono quelli affermati nella "Carta dei diritti delle persone disabili" e perciò l'Associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone disabili e in generale vulnerabili, con particolare attenzione ai soggetti affetti da autismo/disturbo generalizzato dello sviluppo, nonché sindromi nello spettro e alle loro famiglie, e in generale ad incrementare le conoscenze sulla disabilità e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone disabili, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) analizzare i bisogni socio-assistenziali ed educativi presenti nel territorio;
- b) elaborare progetti mirati d'intervento rivolti a: bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani e stranieri a rischio di emarginazione sociale a causa della patologia, per un loro inserimento sociale o reinserimento;

- c) elaborare progetti d'intervento rivolti più in generale a quei soggetti aventi caratteristiche psico-fisiche particolarmente invalidanti, o situazioni di devianza, di degrado o disagio economico-familiare o di emarginazione ex legge 106/2016;
- d) informare e sensibilizzare il territorio sulle problematiche sociali, attivare progetti finalizzati alla migliore formazione giovanile negli aspetti scuola-lavoro, il tutto anche mediante un'azione di collegamento con i servizi sanitari, educativi e scolastici;
- e) fornire consulenza psicopedagogica e psicologica, attraverso l'operato di personale professionista sia socio che non, ad enti, persone fisiche in condizione di svantaggio, altre società o associazioni riconosciute e non che possano necessitare e beneficiare di tale servizio;
- f) elaborare e promuovere progetti d'intervento sia scolastico che extrascolastico rivolti a bambini, adolescenti e giovani in condizione di svantaggio nel senso precedentemente specificato, al fine di favorire la socializzazione, la cooperazione e l'integrazione per un positivo inserimento nella vita aggregativa;
- g) promuovere percorsi virtuosi relativamente all'implementazione di didattiche inclusive;
- h) promuovere e gestire attività ricreative ed educative per il tempo libero compreso percorsi sportivi, ludico-motori, sensoriali-motori e di coordinamento psicofisico per il benessere individuale e collettivo;
- i) organizzare e gestire strutture per attività specificatamente rivolte a: persone disabili, minori, adulti ed anziani disabili e non in condizione di disagio e/o a rischio di emarginazione e criminalità;
- j) organizzare, partecipare o promuovere corsi di aggiornamento e formazione rivolti a studenti, insegnanti, educatori o operatori, sia soci che non per l'accrescimento professionale e il miglioramento dei servizi potenzialmente rendibili;
- k) creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale come primaria componente educativa;
- l) sostenere, stimolare e collaborare con equipe scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi su autismo, sue cause e possibili rimedi;
- m) promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
- n) promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
- o) stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASP, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e/o di avviamento al lavoro allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
- p) promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e dei disabili intellettivi e relazionali;
- q) stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con autismo e dei disabili intellettivi e relazionali;
- r) stabilire intese e rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi;
- s) organizzare e gestire strutture ed attuare nelle stesse servizi che fungono da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività sportive anche gestendo direttamente o indirettamente servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche e intellettuali in diretta attuazione degli scopi associativi;
- t) partecipare a tavoli e comitati sia privati che pubblici presso aziende sociali e sanitarie, Comuni, Provincie, Regioni, Città Metropolitane e altri enti locali anche non territoriali,

u) realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi allestiti anche direttamente dai soci con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;

v) realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;

w) sostenere iniziative educative, promuovendo e organizzando seminari e corsi per giovani, ragazzi, adulti e anziani in difficoltà;

x) sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative nei riguardi dei più poveri, degli emarginati e dei soggetti in difficoltà sia sul territorio nazionale che estero;

y) collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

Per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone affette da autismo e a sostegno delle loro famiglie, l'Associazione procederà a:

- I. produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie, creare e produrre opere artistiche finalizzate alla conoscenza della disabilità in generale e dell'autismo/disturbo generalizzato dello sviluppo in particolare;
- II. partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali o organizzative;
- III. istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc;
- IV. svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
- V. acquistare beni mobili e immobili;
- VI. fornire servizi specifici nel settore sociale e sanitario in genere e promuovere programmi e progetti personalizzati e soggettivizzati ai bisogni della persona disabile e alle famiglie;
- VII. organizzare gruppi di lavoro anche a livello scientifico su temi artistici e teatrali nei loro aspetti politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
- VIII. promuovere viaggi e scambi culturali in Italia o con l'estero;
- IX. provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi e attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- X. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero;
- XI. stipulare convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, Fondazioni, Istituzioni, e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- XII. favorire la nascita di enti e gruppi che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
- XIII. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie.
- XIV. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

4.3

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1,

CTS e che verranno di volta in volta all'occorrenza stabilite e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 - Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata

Titolo II - Associati

Articolo 7 - Definizione di Associato

7.1.

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti [*in alternativa*: Associati Onorari], i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8 - Numero minimo di Associati

8.1.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10 - Ammissione degli Associati

10.1.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2.

L'Associazione può respingere [*oppure: "respinge"*] la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da chi sia stato condannato per determinati reati, di chi abbia avuto determinati incarichi (quali incarichi di natura politica o aziendale), di chi abbia tenuto determinati comportamenti, eccetera.

10.3.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11.1.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato

11.2.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 – Esclusione dell'Associato

12.1.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

12.6.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13 - Patrimonio iniziale (€ 170,00)

13.1.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Articolo 14 - Entrate

14.1.

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.2.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto alla Normativa Applicabile.

Articolo 15 - Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2.

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3.

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o la parte, Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi a causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa

di morte.

Articolo 18 - Incremento del patrimonio

18.1.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19 – Salvaguardia del patrimonio

19.1.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione

20.1.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 21 - Organi

21.1.

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente"); d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

21.2.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I- Assemblea degli Associati

Articolo 22 - Principi generali

22.1.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

22.2.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

22.3.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

22.4.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 - Competenze dell'Assemblea

23.1.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

23.2.

L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza».

Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea

24.1.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno.

24.2.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare o in alternativa con affissione nella bacheca della sede dell'associazione.

24.4.

L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

24.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

25.1.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

25.2.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

25.3.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26 - Deliberazioni dell'Assemblea

26.1.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

26.2.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

26.3.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

26.4.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

26.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione.

26.6.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

26.7.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei quattro quinti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

26.8.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

26.9.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

26.10.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II- Consiglio Direttivo

Articolo 27 - Competenze del Consiglio Direttivo

27.1.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

27.3.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

27.4.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 28 - Composizione del Consiglio Direttivo

28.1.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da cinque componenti, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

28.2.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

28.3.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

28.4.

Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 29 - Gratuità dell'incarico

29.1.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 30 – Durata della carica

30.1.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

30.2.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

30.3.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, lo stesso dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

30.4.

I Consiglieri sono rieleggibili senza limitazioni.

Articolo 31 - Convocazione del Consiglio Direttivo

31.1.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

31.2.

La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare o con affissione nella bacheca della sede dell'associazione.

31.3.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

31.4.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 32 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

32.1.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

32.2.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

32.3.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.4.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 33 - Responsabilità dei Consiglieri

33.1.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Articolo 34 - Comitato Esecutivo

34.1.

Il Comitato Esecutivo sarà nominato solo in caso di necessità e secondo le disposizioni del CTS in materia.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 35 - Presidente e Vice Presidente

35.1.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

35.2.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

35.4.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36 - Segretario

36.1.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

36.2.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

36.3.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 37 - Tesoriere

37.1.

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38 - Composizione dell'Organo di Controllo

38.1.

L'Organo di Controllo e di revisione legale, sarà nominato solo in caso di necessità e secondo le disposizioni del CTS in materia.

Titolo V- Bilanci, libri e scritture

Articolo 39 - Esercizi associativi

39.1.

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 40 - Bilancio d'esercizio

40.1.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 41 - Bilancio sociale

41.1.

Per ogni esercizio è predisposto il rendiconto o il bilancio sociale, redatto e depositato secondo l'art. 14, comma 1, CTS.

Articolo 42 - Scritture contabili

42.1.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 43 - Libri dell'Associazione

43.1.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

43.2.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

43.3.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

43.4.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere. i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 44 - Devoluzione del patrimonio

44.1.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, secondo quanto disposto al punto 26.7 del presente Statuto (maggioranza rafforzata di quattro quinti), il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 45 - Clausola compromissoria

45.1.

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

45.2.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

45.3.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

45.4.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.